

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, giovedì 17 luglio 2014 si sono riuniti i sigg.:

Avv. Matteo Luzzana in rappresentanza di Lombardini Holding S.p.a.;

e

Sig. Sandro Pagaria della Segreteria nazionale della Filcams Cgil;
Sig.ra Rosetta Raso della Segreteria nazionale della Fisascat Cisl e Alberto Citerio e Luca Bottani della Fisascat Cisl provinciale Bergamo;
Sigg. Gabriele Fiorino della segreteria nazionale Uiltucs Uil.

Premesso che

(i) Lombardini Holding s.p.a. ha predisposto e trasmesso la comunicazione di apertura della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 4 L. 223/91 per la totalità dei propri dipendenti (allo stato, 30), come da comunicazione del 17/7/14 inviata alle OO.SS. nazionali, regionali, territoriali e aziendali e agli Enti competenti.


(ii) Lombardini Holding s.p.a. ha in corso una CIGS biennale per chiusura e cessazione dell'attività; il verbale di accordo in sede governativa del 11/1/2013, con il quale è stata chiusa la relativa fase di esame congiunto, prevede tra gli strumenti di gestione degli esuberi l'apertura di una o più procedura di mobilità (ex art. 4 e 24 legge 223 del 23/7/1991) per consentire la fuoriuscita di lavoratori che su base volontaria manifestino la loro non opposizione al licenziamento, rinviando a specifiche intese in sede sindacale termini, forme e modalità di un'incentivazione all'esodo a beneficio degli stessi.

(iii) L'ultima delle procedure di mobilità su base di "non opposizione al licenziamento" è stata aperta da Lombardini Holding S.p.a., in esecuzione dell'impegno sopra citato, in data 3.12.2013, con riferimento all'unità operativa di Dalmine con scadenza al 31.12.2014 e fino a un massimo di 25 lavoratori.

(iv) In ragione del fatto:

- che nella procedura di mobilità per non opposizione da ultimo citata residuano undici esuberi per il raggiungimento della capienza massima;
- che appare verosimile che tra la data attuale e l'ultima parte dell'anno 2014 si verificherà un picco di richieste di usufruire di questa misura di gestione degli esuberi;
- che comunque si sta approssimando la data di scadenza del secondo anno di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (31.1.2015);

in ragione di tutto ciò appare opportuno chiudere su base consensuale la mobilità attualmente aperta e aprire una nuova e definitiva mobilità riferita a tutti i 30 dipendenti residui.



(v) Nel confermare la propria disponibilità a un'incentivazione delle mobilità su base di non opposizione, Lombardini Holding s.p.a. rappresenta tuttavia di versare in una situazione di comprovata difficoltà finanziaria, conseguenza diretta della cessazione di tutte le attività produttive del gruppo, che la costringe a chiedere una rimodulazione della misura degli incentivi che renda sostenibile il relativo onere.

(vi) Le OO.SS. da parte loro, al fine di attenuare le conseguenze sul piano sociale ed economico dei lavoratori, chiedono a Lombardini Holding s.p.a. di mantenere gli impegni assunti in sede governativa. La società si dichiara immediatamente disponibile a riattivare lo strumento della mobilità con l'esclusivo criterio della non opposizione incentivata, con previsione di capienza adeguata a rispondere alle verosimili imminenti richieste dei lavoratori, ed accetta di mantenere per un periodo transitorio, almeno fino alla data del 31.8.2014, la misura prevista nelle mobilità su base volontaria precedentemente aperte e si impegna a mantenere un'incentivazione, seppure ridotta, anche per il periodo successivo a tale data e fino alla cessazione del periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

L'azienda conferma che la presente procedura è aperta per un numero massimo di 30 dipendenti.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le parti consensualmente dichiarano chiusa la pregressa procedura di mobilità su base esclusivamente volontaria aperta in data 3.12.2013 di cui al punto (iii) delle premesse. Su tale presupposto, Lombardini Holding S.p.a. procederà invece, nell'ambito della procedura avviata con la comunicazione di cui al punto (i) delle premesse, alla risoluzione del rapporto di lavoro mediante relativa messa in mobilità di tutti i dipendenti residui (30) nei termini e alle condizioni di seguito previste:

1.1 Per i dipendenti che comunicheranno formalmente per iscritto a Lombardini Holding s.p.a. la non opposizione al loro licenziamento con effetto dal 31.8.2014 e che in chiusura del rapporto di lavoro sottoscriveranno un verbale di conciliazione (ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.), a definizione di ogni pretesa riguardante il pregresso rapporto di lavoro, Lombardini Holding s.p.a. erogherà un incentivo all'esodo lordo come da tabella sottostante.

Quadri	Euro 12.000,00 lordi (dodicimila/00);
1° e 2° livello	Euro 11.000,00 lordi (undicimila/00);
dal 3° a seguire	Euro 10.000,00 lordi (diecimila/00).

Tali importi si riferiscono al personale a tempo pieno e andranno pertanto riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale.

1.2 Per i dipendenti che comunicheranno formalmente per iscritto a Lombardini Holding s.p.a. la non opposizione al loro licenziamento con effetto dal 1.9.2014 e sino al 31.1.2015 e che in chiusura del rapporto di lavoro sottoscriveranno un verbale di conciliazione (ai sensi degli artt. 410 e

411 c.p.c.) a definizione di ogni pretesa riguardante il pregresso rapporto di lavoro, Lombardini Holding s.p.a. erogherà un incentivo all'esodo lordo come da tabella sottostante.

Quadri	Euro 8.000,00 lordi (ottomila/00);
1° e 2° livello	Euro 7.500,00 lordi (settemilacinquecento/00);
dal 3° a seguire	Euro 7.000,00 lordi (settemila/00).

Tali importi si riferiscono al personale a tempo pieno e andranno pertanto riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale.

1.3 Lombardini Holding s.p.a., sempre nell'ambito della presente procedura di cui al punto (i), si impegna a consultare le OO.SS. circa possibili strumenti alternativi per la gestione degli esuberanti prima di procedere alle comunicazioni previste dall'art. 4 comma 9 legge 223/1991, comunicazioni il cui effetto si produrrà non prima della fine del periodo di Cigs.

Le parti a tale scopo convengono, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del d.l. 148/1993, di derogare espressamente al termine di 120 gg dalla conclusione della procedura.

L'avvenuto invio della comunicazione ai sensi del presente paragrafo da parte di Lombardini Holding s.p.a. non precluderà ai lavoratori interessati di optare in alternativa, a condizione di comunicarlo tempestivamente, per la facoltà prevista dai precedenti punti 1.1 e 1.2.

2. Tutto ciò premesso le OO.SS., come sopra rappresentate, prendono atto della volontà aziendale di procedere al licenziamento del personale con la correlativa messa in mobilità.

Con la sottoscrizione del presente verbale si ritiene esaurita la procedura di cui alla predetta legge 23 luglio 1991, n. 223.

Lombardini Holding s.p.a. provvederà a spedire il presente verbale, corredato dalla necessaria documentazione, agli Enti competenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Lombardini Holding s.p.a.

Melissa Inerè

Filcams Cgil

Fisascat Cisl

Uiltucs Uil

Sandrucci
Bevila
Quaranta